

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



**ORIGINALE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**TERZA SEZIONE CIVILE**

11256-2018

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
- Dott. SALVATORE SAIJA - Rel. Consigliere -

Contratto di franchising
-
Definizione di "Know-how" -
Nullità per difetto di specificità
- Contenuto della clausola

R.G.N. 11163/2016

ha pronunciato la seguente

Cron. 11256

**ORDINANZA**

Rep. C.I.

sul ricorso 11163-2016 proposto da:

Ud. 12/01/2018

(omissis) , già titolare della omonima ditta  
 individuale, elettivamente domiciliata in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio  
 dell'avvocato (omissis) , rappresentata e  
 difesa dall'avvocato (omissis) giusta procura  
 speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

2018

**contro**

85

(omissis) SPA ;

- intimata -

Nonché da:

(omissis) SPA , in persona del legale

rappresentante Co. Dr. (omissis)

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato (omissis) giusta  
procura speciale in calce al controricorso e ricorso  
incidentale;

**- ricorrente incidentale -**

avverso la sentenza n. 2764/2015 della CORTE  
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 12/01/2018 dal Consigliere Dott.  
SALVATORE SAIJA;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal stroke extending to the right.

## FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2400/13, il Tribunale di Treviso accolse la domanda proposta da (omissis) nei confronti di (omissis) s.p.a. (di seguito, (omissis), o (omissis) ), dichiarando la nullità del contratto di "affiliazione-collaborazione" avente ad oggetto l'affitto dell'azienda-bar " (omissis) (omissis)." sita in (omissis) , di proprietà della convenuta, e ciò per l'indeterminatezza dell'oggetto di cui all'art. 1 del contratto, avuto riguardo al *know-how* che la società s'era impegnata a trasferire, a fronte del pagamento, da parte dell'affiliata, della somma di € 30.000,00 oltre IVA, quale corrispettivo per "*diritto d'entrata ed apprendimento know-how*". Il Tribunale condannò quindi la (omissis) alla restituzione della somma di € 36.000,00 in favore della (omissis), oltre interessi legali, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per pretesa violazione del patto di esclusiva.

Proposto il gravame da parte della (omissis) , la Corte d'appello di Venezia lo accolse parzialmente con sentenza del 23.12.2015, riducendo il *quantum* condannatorio ad € 15.000,00 oltre accessori (IVA esclusa) e confermando nel resto la sentenza impugnata.

(omissis) ricorre ora per cassazione, affidandosi a tre motivi. (omissis) (omissis) resiste con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.



## RAGIONI DELLA DECISIONE

### RICORSO PRINCIPALE

1.1 - Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la "violazione di legge (artt. 329-342-112 cpc)". Osserva la ricorrente che il Tribunale di Treviso, accogliendo la domanda attrice, dichiarò la nullità della clausola di cui all'art. 1 del contratto, concernente il *know-how* che la società s'era impegnata a trasferire alla (omissis), per indeterminatezza dell'oggetto. Costituendosi in appello, essa ricorrente eccepì che, sul punto, la (omissis) non aveva impugnato la sentenza, giacché l'appello da essa proposto concerneva la pretesa violazione delle norme in tema di autonomia contrattuale e di interpretazione del contratto, la violazione delle norme processuali circa la determinatezza della domanda e l'onere probatorio, l'errata applicazione delle norme in tema di IVA, nonché la statuizione sul rigetto della domanda riconvenzionale.

Rileva ora la (omissis) che la Corte non ha ravvisato, erroneamente, che sul punto dell'invalidità della clausola s'era formato il giudicato, per intervenuta acquiescenza, sicché altrettanto erroneamente essa aveva ridotto la somma da restituire, in violazione del principio *tantum devolutum quantum appellatum*, senza peraltro esaminare e decidere la relativa eccezione svolta da essa ricorrente.

1.2 - Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la "violazione di legge (artt. 1-2-3 legge 129/2014; artt. 1346 e 1418 cc)". Osserva ancora la (omissis) che la declaratoria di nullità della clausola



venne adottata dal Tribunale sul rilievo che le parti avevano concluso un contratto di affitto di azienda, collegato ad un contratto di affiliazione commerciale. Risultavano pertanto applicabili, secondo il primo giudice, le norme dettate dalla legge n. 129/2004, e segnatamente quelle di cui agli artt. 1, comma 3, lett. a), e 3, comma 4, lett. d), che prescrivono rispettivamente che *"il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai requisiti di segretezza e sostanzialità"* e che il contratto deve espressamente indicare *"la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato"*. La nullità del contratto è stata fatta quindi derivare proprio dalla mancanza di dette indicazioni e, quindi, dalla violazione di tali norme.

La Corte d'appello, al contrario, non ha tenuto conto di ciò, argomentando come se detta clausola fosse valida ed efficace, valutando cioè la questione sul diverso piano dell'adempimento/inadempimento da parte della (omissis), e ritenendo che *"una certa qual parte"* del patrimonio di conoscenze fosse stato effettivamente fornito da quest'ultima. Così facendo, essa ha errato - secondo la ricorrente - perché avrebbe dovuto prima interrogarsi se detta clausola fosse valida o meno, solo nel primo caso potendo giungere allo scrutinio della questione dell'adempimento delle obbligazioni da parte della (omissis). Inoltre, la Corte ha comunque violato i dettami della legge n. 129/2004, perché ha del tutto ommesso di indicare e specificare in cosa consistesse il *know-how* trasferito dalla (omissis) alla (omissis), tenuto conto che esso deve possedere i caratteri della "segretezza", "sostanzialità" ed "individuazione".



1.3 - Con il terzo motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la *"violazione di legge (art. 2033 ss. cc)"*. Secondo la (omissis), la decisione impugnata è altresì erronea per aver escluso la ripetibilità di quanto da essa ricorrente sborsato a titolo di IVA, mentre deve ritenersi che – a prescindere dalla quantificazione dell'obbligo restitutorio da parte della (omissis) (omissis) – non possa farsi riferimento a nessun ipotetico "recupero" dell'IVA da parte sua e che, quindi, la restituzione debba aver ad oggetto anche la stessa somma versata all'affiliante a titolo di imposta.

### **RICORSO INCIDENTALE**

1.4 – Con il primo motivo, (omissis) deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la *"violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. e alla L. 129/2004 Artt. 1-3"*. Osserva la ricorrente incidentale come essa abbia sempre rilevato, sin dal primo grado, che il riferimento al *know-how* contenuto in contratto è da intendersi in senso atecnico, sicché si palesa erronea la pretesa di sussumere la clausola in questione nell'alveo della legge n. 129/2004 e, quindi, di valutarla alla luce della definizione del *know-how* in essa contenuta, trattandosi di "qualcosa" di diverso.

La (omissis) assume ora che la Corte avrebbe frainteso la portata del proprio appello sul punto, concernente non già la qualificazione dell'intero contratto – che secondo la stessa società deve oramai, con statuizione coperta dal giudicato, ascrivere al contratto di affitto di azienda *"che si connotava altresì per una serie di previsioni riconducibili al diverso schema della affiliazione*



*commerciale*" (così il Tribunale) – bensì più specificamente alla effettiva configurabilità in termini di "*know-how* in senso tecnico" di ciò che le parti avevano indicato in contratto con l'espressione "*diritto di ingresso e apprendimento know-how*". Rileva la società che, anche a voler ritenere corretta la qualificazione del contratto in termini di *franchising*, in forza delle disposizioni della legge n. 129 del 2004 il trasferimento del *know-how* non costituisce una clausola indefettibile del tipo contrattuale in discorso, ma solo uno dei possibili contenuti che il negozio può conglobare, sicché in ogni caso la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi su "cosa" le parti avessero effettivamente pattuito al riguardo, al di là del *nomen iuris* da esse utilizzato.

Insomma, l'errore della Corte del merito, secondo la <sup>(omissis)</sup>, consiste nell'aver ritenuto che il *know-how* di cui alla clausola dedotta in contratto non potesse che integrare proprio "quel" *know-how* di cui alla legge n. 129 del 2004, mentre la Corte avrebbe in realtà dovuto interrogarsi se, alla luce della clausola pattuita, potesse davvero trattarsi di "quel" *know-how*. Osserva la <sup>(omissis)</sup> che nella specie, assai più banalmente, si trattava soltanto del necessario addestramento impartito dalla società alla <sup>(omissis)</sup> perché ella potesse gestire la Bottega in conformità alle altre Botteghe presenti sul territorio, non certo di *know-how* tecnicamente inteso, perché, avuto riguardo alle caratteristiche di una ordinaria " <sup>(omissis)</sup> ", esso 1) non è e non può essere segreto; 2) non è e non può essere sostanziale; 3) non può essere specificamente descritto/individuato.



1.5 – Con il secondo motivo, la (omissis) lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 163 co. 3 n. 4 c.p.c. e 164 co. 4 c.p.c.". Il giudice d'appello avrebbe anche frainteso la portata del secondo motivo del gravame, avente ad oggetto l'indeterminatezza della domanda, laddove la (omissis) aveva chiesto la restituzione dell'intera somma pagata sia riguardo al diritto di entrata, sia riguardo al *know-how*, argomentando però solo sulla pretesa nullità del contratto relativamente a quest'ultimo, senza che fosse specificata alcuna ragione per cui dovesse restituirsi anche quanto pagato per il *fee* d'ingresso. Con detto motivo, la (omissis) aveva quindi censurato la prima decisione perché aveva accolto la domanda attrice per l'intera somma pagata, argomentando dalla pretesa impossibilità di distinguere, nell'ambito della complessiva somma sborsata (€ 30.000,00), tra quota per l'ingresso e quota per il *know-how*, anziché, come avrebbe dovuto, rigettare integralmente la domanda per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della (omissis).

Ha quindi errato la Corte del merito laddove non ha rilevato la nullità della domanda per difetto di *causa petendi* in relazione al diritto di entrata, di fatto accolta (seppur in misura ridotta) pur in assenza di qualsivoglia ragione posta a suo fondamento.

2.1 – Deve anzitutto affrontarsi il secondo motivo del ricorso incidentale, avente carattere pregiudiziale. Esso è inammissibile e comunque infondato.





Premesso, infatti, che la violazione denunciata attiene, più propriamente, ad un preteso vizio del procedimento (lamentandosi, nella sostanza, il fraintendimento da parte della Corte del relativo motivo d'appello, il cui contenuto sarebbe stato travisato), ed avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., essa è comunque palesemente insussistente circa i suoi presupposti (ossia, che la domanda della (omissis) fosse affetta da parziale indeterminatezza riguardo alla *causa petendi*). Infatti, è noto che "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.) – (così, Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).

Ora, dall'esame del ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proposto dalla (omissis) (e prodotto in copia dalla ricorrente incidentale) emerge chiaramente che la




questione della non debenza della somma di € 30.000,00 è stata proposta dalla predetta sia riguardo all'assenza del *know-how*, sia riguardo al *fee* d'ingresso, sul comune presupposto della inapplicabilità dei dettami della legge n. 129/2004 ad un contratto come quello in essere tra le parti, da qualificarsi come affitto di azienda (v., in particolare, pp. 4 e 5 dell'atto introduttivo).

Correttamente (seppur con motivazione troppo succinta), quindi, la Corte veneta ha disatteso il secondo motivo d'appello della (omissis), rilevando che essa società – a fronte della pretesa nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda – s'era comunque adeguatamente difesa nel merito, "*con ciò dimostrando la piena comprensibilità del diritto fatto valere dalla (omissis)*". Ad integrazione della stringata motivazione adottata dalla Corte territoriale, può anche aggiungersi che – contrariamente a quanto sostenuto dalla (omissis) – non è affatto vero che la (omissis) non abbia mai dedotto alcunché riguardo alla non debenza della somma pagata anche per il *fee* d'ingresso, risultando dall'esame del ricorso introduttivo, come s'è detto, l'esatto contrario. alcuna nullità della domanda per mancanza della *editio actionis*, quindi, può riscontrarsi al riguardo, con la conseguenza che la decisione di rigetto del relativo motivo d'appello deve ritenersi corretta.

3.1 – Deve ora affrontarsi, nell'ordine logico, il primo motivo del ricorso principale. Esso è infondato.

Infatti, al contrario di quanto sostenuto dalla (omissis), la (omissis) non ha affatto prestato acquiescenza alla declaratoria di nullità della clausola di cui all'art. 1 del contratto adottata dal Tribunale, giacché, con il primo motivo



d'appello, la società ha più radicalmente contestato l'applicabilità della legge n. 129/2004, dalla cui definizione normativa del *know-how* il primo giudice aveva fatto discendere la detta nullità, come s'è detto (v. par. 1.2); ciò perché, secondo la stessa (omissis), il contratto *inter partes* era da qualificarsi come affitto d'azienda e perché, in ogni caso, il riferimento al *know-how* operato in contratto era da intendersi in senso atecnico. Ne deriva che, se detto motivo di gravame fosse stato accolto dalla Corte territoriale, la declaratoria di nullità della clausola sarebbe stata inevitabilmente travolta, per l'effetto espansivo di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sicché è di tutta evidenza che alcuna acquiescenza della (omissis) possa configurarsi sul punto.

4.1 - Venendo al secondo motivo del ricorso principale e al primo dell'incidentale - da scrutinarsi congiuntamente perché di contenuto specularmente opposto e, pertanto, intimamente collegati - essi sono entrambi in parte inammissibili e in parte infondati.

4.2 - Come risulta dagli atti, il giudice di primo grado ha accertato che le parti hanno concluso un contratto di affitto di ramo d'azienda (avente ad oggetto il (omissis), di proprietà della stessa (omissis)), con inserimento di ulteriori clausole tipiche di un contratto di affiliazione commerciale e prevedendo, in particolare, all'art. 1, il diritto della (omissis) di usare i segni distintivi dell'azienda, di fruire del relativo *know-how*, dell'assistenza tecnica, dell'addestramento o aggiornamento degli addetti al punto vendita e delle promozioni pubblicitarie realizzate dall'affiliante. A fronte di ciò, "La parte affiliata, a sua volta, per 'diritto d'entrata' ed apprendimento



*know-how dichiara di aver già versato prima d'ora alla società affiliante, a titolo di una tantum, l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) + I.V.A."*

La Corte lagunare, invece, ha riqualificato il contratto come *franchising* puro, implicitamente discostandosi dalla qualificazione data all'accordo dal primo giudice ed evidenziando soprattutto che quelle clausole di coordinamento della gestione della "Bottega" affittata alla (omissis) rispetto alle omologhe "Botteghe" sparse sul territorio ne caratterizzavano il tipo come affiliazione, sicché erano senz'altro applicabili le regole di cui alla legge n. 129/2004. Al contempo, la Corte ha (anche qui) implicitamente escluso (sia pur mediante un non lineare ragionamento *a contrario*) che vi fosse nullità della clausola in questione, affermando che le parti avevano espressamente regolamentato il *quid* rappresentato dal patrimonio di conoscenze pratiche indispensabili per l'uso, la vendita, la gestione dei servizi contrattuali, ossia il *know-how*, tanto da prevederne la messa a disposizione, da parte della (omissis) , dietro pagamento di un corrispettivo. Aggiungeva la Corte che era rimasto comunque provato che, almeno in parte, la (omissis) aveva provveduto a tale trasmissione di conoscenze.

Nella sostanza, la Corte veneta - accogliendo parzialmente il gravame della società - ha disatteso la statuizione del primo giudice, ritenendo la clausola sul *know-how* valida e sufficientemente specifica, essendo anche rimasto provato che la (omissis) aveva messo a disposizione personale che, periodicamente, indirizzava l'affiliata nell'organizzazione della caffetteria e nella gestione della stessa, garantendo l'uso dei segni distintivi e la fornitura della materia prima.



4.3.1 – Ciò posto, deve da un lato escludersi che la qualificazione del contratto in termini di *franchising*, come preteso dalla <sup>(omissis)</sup> (che pure afferma di non aver interesse ad impugnare incidentalmente la decisione di secondo grado sul punto), fosse preclusa alla Corte d'appello per essere la relativa questione coperta dal giudicato: al contrario, la decisione di primo grado (che aveva qualificato l'accordo come contratto atipico, fondato principalmente sull'affitto di azienda, con previsione di alcune clausole proprie del contratto di affiliazione commerciale) era stata specificamente impugnata da essa società con l'appello, per sostenere la tipicità del contratto *sub specie* di affitto di azienda *tout court*, come risulta inequivocabilmente dal testo dell'impugnata sentenza. Da ciò deriva che la Corte territoriale, laddove ha affermato che il contratto tra le parti va qualificato come un tipico contratto di *franchising*, non è incorsa in alcuna ultrapetizione, giacché la qualificazione del contratto era questione che, certamente, le era stata devoluta col gravame; ed è appena il caso di evidenziare che tale aspetto merita di essere puntualizzato, poiché la nuova qualificazione del contratto operata dal giudice d'appello – con statuizione non impugnata in questa sede e, quindi, definitiva – implica la piana applicabilità dei dettami della legge n. 129/2004 alla fattispecie, laddove invece la qualificazione operata dal primo giudice avrebbe comportato la necessità di far ricorso alla teoria dell'assorbimento (o della prevalenza), in conformità con l'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 11656/2008, onde verificare se la citata legge potesse applicarsi o meno al caso che occupa.



4.3.2 – Infondata risulta, poi, la tesi della (omissis) circa la pretesa omissione in cui sarebbe incorsa la Corte lagunare riguardo all'accertamento della consistenza del *know-how*: infatti, il giudice d'appello ha individuato il contenuto del *know-how* trasferito dalla (omissis) alla stessa (omissis) nel "*quid' rappresentato dal patrimonio di conoscenze pratiche indispensabili all'affiliato per l'uso, la vendita, la gestione e l'organizzazione dei servizi contrattuali*".

4.4 - Molto più complesso è il secondo gruppo di questioni poste dai motivi in esame: da un lato, la pretesa assoluta mancanza di determinazione del contenuto del *know-how* in contratto, che renderebbe nulla la relativa clausola; dall'altro, la natura di contenuto accessorio del *know-how* rispetto al contratto di *franchising*, che potrebbe quindi sussistere anche senza detto elemento.

Iniziando proprio da tale ultimo profilo, e ribadito che il negozio in questione – in forza del giudicato interno sul punto – è un contratto di affiliazione commerciale e che, quindi, è soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 129/2004, occorre muovere dalla definizione normativa contenuta dall'art. 1, comma 3, lett. a) della detta legge, secondo cui si intende "*per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato*".

Ciò posto, può in primo luogo senz'altro affermarsi che il requisito del *know-how*, ai fini della stipula del contratto di *franchising*, non costituisce elemento indefettibile del tipo, atteso che l'art. 1, comma 1, della citata legge espressamente stabilisce che "*1. L'affiliazione commerciale (franchising) è il*



*contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi".* In forza del disposto normativo, quindi, il contratto di affiliazione commerciale non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, solo rilevando la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale – ossia, la sperimentata formula commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa – nell'ottica dell'inserimento dell'impresa dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e composta da una pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Sussistendo tale insieme, ben può quindi configurarsi un contratto di *franchising* privo della clausola concernente la trasmissione del *know-how* dal *franchisor* al *franchisee*.

La contraria tesi, sostenuta dalla dottrina maggioritaria, secondo cui invece il *know-how* è un elemento indefettibile del contratto di affiliazione commerciale, non tiene tuttavia conto del chiaro disposto del citato art. 1, comma 1, che tale indefettibilità non prevede; né, tantomeno, essa può ricavarsi dall'art. 3, comma 4, lett. d), della stessa legge n. 129/2004, a mente del quale il



contratto deve espressamente indicare "la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato": detta previsione normativa, infatti, non consente di far assurgere il requisito in discorso ad elemento essenziale del tipo, ma solo a disciplinare il contenuto della relativa clausola, se prevista in contratto. Del resto, la tesi in discorso – fondamentalmente basata su una ricognizione dell'*id quod plerumque accidit*, avuto riguardo al modo in cui il *franchising* s'è affermato nella prassi commerciale (nel senso, cioè, che di norma il contratto in discorso prevede la trasmissione del *know-how*), nonché sulla definizione contenuta nell'ormai abrogato Reg. CEE n. 4087/88 (che attribuiva invece al *know-how* vero e proprio carattere strutturale del negozio) – non considera adeguatamente lo sviluppo diacronico dell'istituto, specie a seguito della sua tipizzazione ad opera della ripetuta legge n. 129 del 2004, dalla cui definizione non può ovviamente prescindere.

4.5.1 – Ciò posto sul piano generale, risulta poi evidente che nel momento in cui le parti, concludendo un contratto di *franchising*, fanno espresso riferimento ad istituti comunque caratteristici di tale tipo - quale il diritto d'entrata e il *know-how*, come nella specie - affermare (come fanno rispettivamente la (omissis) e la (omissis) ) che la relativa clausola non sia specifica, o che in realtà esse avessero inteso qualcosa di diverso rispetto al *nomen* utilizzato, implica la necessità di confrontarsi con le norme in tema di interpretazione del contratto (la cui violazione è stata peraltro dedotta dalla sola ricorrente incidentale) e con i relativi limiti entro i quali ne è possibile la denuncia in sede di legittimità, noto essendo che "La parte che, con il ricorso per cassazione,





*intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assume violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (Cass. n. 28319/2017); e ancora, dovendo ribadirsi che "In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali" (ex multis, Cass. n. 27136/2017).*




4.5.2 - Pertanto, a fronte di quanto accertato dalla Corte d'appello circa il contenuto del *know-how* come descritto in contratto (v. par. 4.3.2), non possono che derivare, anzitutto, l'inammissibilità di entrambi i motivi in esame, ed in ogni caso la loro infondatezza.

Essi sono infatti inammissibili perché non censurano adeguatamente (v. giurisprudenza prima riportata) l'accertamento in fatto eseguito dalla Corte d'appello circa la comune volontà delle parti riguardo alla sussistenza, alla consistenza e alla specificità del *know-how*.


Inoltre, essi sono anche infondati: se il *know-how*, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a), della legge n. 129/2004, deve avere le caratteristiche di segretezza, sostanzialità e individuabilità, non può certo sostenersi (come pretende la (omissis)) che il "quid" che essa società s'era impegnata a trasferire alla (omissis) non sia suscettibile di integrare *know-how* perché non può essere a) né segreto, b) né sostanziale, c) né individuato.

Infatti, si tratta di caratteristiche che ben possono configurarsi anche per il "patrimonio di conoscenze pratiche indispensabili all'affiliato" (così l'impugnata sentenza) per la gestione della " (omissis) ", atteso che aa) la legge non prescrive, anzitutto, debba trattarsi di un patrimonio di conoscenze inaccessibile, in quanto esso deve solo essere "non generalmente noto né facilmente accessibile", rilevando peraltro la concreta combinazione di tali conoscenze come sperimentate dal *franchisor* nella sua rete, a prescindere dalla loro analitica conoscibilità; analogamente, bb) esso deve ricomprendere le "conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita,



*la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali"*, nel senso da costituire un'utilità economica effettiva per l'affiliato, di cui egli si serva nell'esercizio della propria attività in quella specifica rete di *franchising*; infine, cc) esso deve essere individuato, cioè "*descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità*", requisito che, come ritenuto in dottrina, risponde ad un duplice interesse, sia del *franchisor*, che del *franchisee*: del primo, perché egli può così vigilare sull'eventuale abuso che ne faccia l'affiliato, e di quest'ultimo, perché gli consente di verificare se il *know-how* sia effettivamente dotato dei requisiti di segretezza e sostanzialità.

A tal ultimo proposito, ribadito che la Corte lagunare ha accertato l'esatto perimetro del *know-how* come emergente dal contratto (e, quindi, la sua specificità, così implicitamente ritenendo la validità della relativa clausola perché non in contrasto con la citata previsione normativa), va anche evidenziato – e ciò vale a disattendere comunque la tesi della (omissis) - che il requisito della specificità del *know-how*, tenuto conto della generale applicabilità dell'affiliazione commerciale ad ogni settore dell'attività economica (art. 1, comma 2, l.cit.), non può che avere un contenuto necessariamente elastico, tale da attagliarsi alla (maggiore o minore) complessità strutturale della rete commerciale dell'affiliante e, quindi, all'attività imprenditoriale esercitata in concreto dall'affiliato e dedotta in contratto: quanto meno articolate esse si presentino (come nella specie, in cui l'affiliazione concerne la gestione di un semplice bar-caffetteria, con caratteristiche di riconoscibilità



limitate ad uno specifico e ristretto ambito territoriale), tanto più “leggera” potrà essere la descrizione del *know-how* contenuta nel testo contrattuale, fermo restando che essa non può comunque svolgersi verso formule eccessivamente generiche e fumose, stante la previsione normativa di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), l.cit.

5.1 – Infine, il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile.

La ricorrente non ha infatti colto la *ratio decidendi* della sentenza impugnata: la Corte ha deciso, sul punto, che era stata raggiunta la prova che la (omissis) aveva recuperato l’IVA versata, in ambito fiscale, sicché la relativa somma pagata non poteva costituire oggetto di ripetizione, pena – nella sostanza – la locupletazione in danno della (omissis) . La (omissis), tuttavia, non ha censurato tale percorso argomentativo, solo ribadendo che si tratta di somme comunque sborsate e che quindi devono esserle restituite, censura che solo in parte assorbe la già descritta *ratio decidendi*, non colpendo la questione della illegittima locupletazione.

6.1 – In definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale sono rigettati.

Dalla reciproca soccombenza, deriva l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

**P.Q.M.**



rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 12.1.2018.

Il Presidente  
Maria Margherita Chiarini

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGG 10 MAG 2018  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA